



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 795 DEL 16-12-2016

ORDINANZA

(N. 31 DEL 16-12-2016)

SINDACO

OGGETTO: provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10 - 2° MODULO

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10 ;

VISTO il Decreto legislativo n. 155 del 13/08/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ;

VISTA la legge regionale n. 9 del 11/02/2010, "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

- l'art. 3 comma 4 che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE, avvenuto con il D.Lgs. 155/2010, il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 “*Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 09/12/2015 “*Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010*”;

PRESO ATTO che il Comune di Sesto Fiorentino rientra nell’Agglomerato di Firenze, zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 12/04/2016 “*Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010*” che, al fine di superare le rigidità dell’intervallo di riferimento annuale previsto dalla normativa nazionale nel conteggio dei giorni di superamento del valore giornaliero di 50µg/m3 di PM 10 (che comporta l’azzeramento al 31 dicembre di ogni anno) ha stabilito di introdurre specifici indici di criticità per la rilevazione del PM 10 in base ai quali devono essere definite le modalità di attivazione dei provvedimenti contingibili;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 364 del 27/06/2016 “*Approvazione schema di protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell’Agglomerato di Firenze per la riduzione dell’inquinamento atmosferico*”;

ATTESO inoltre che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 il protocollo d’intesa sopra citato, anche per il coordinamento delle azioni dei Comuni dell’Agglomerato di Firenze, stabilendo di procedere all’adozione/emanazione di specifica ordinanza sindacale - quale misura da adottare dai Comuni dell’Agglomerato di Firenze - per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili nel caso di particolari indici di criticità (ICQA);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 814 del 01/08/016 “*L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell’aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti.*” con la quale la Giunta Regionale approva, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g), le linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC);

CONSIDERATO che le linee guida sopra richiamate stabiliscono di adottare provvedimenti strutturali e di trattare all’interno dei PAC le azioni contingibili e urgenti da adottare al manifestarsi di specifici indici di criticità per la qualità dell’aria (ICQA 1 e ICQA 2);

PRESO ATTO che l’allegato B alla Delibera Giunta Regionale n. 814 del 01/08/016 stabilisce che nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno, gli indici di criticità potranno assumere valore 1 o 2 e che in particolare il valore 2, si ottiene quando sommando il numero di superamenti del valore limite del PM10 registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di “semafori rossi” (condizioni meteorologiche sfavorevoli previste

da LaMMA) dei 3 giorni successivi, per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge valore 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sesto Fiorentino n. 122 del 21/11/2016 con la quale sono stati approvati i provvedimenti strutturali nonché contingibili ed urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10;

VISTA la comunicazione di Arpat pervenuta in data 16/12/2016 dalla quale risulta un indice di priorità per la qualità dell'aria (ICQA) pari a 2, così come stabilito nell'allegato B della deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 814/2016;

DATO ATTO che in ragione di quanto riportato al precedente punto nonché di quanto disposto dalla deliberazione GC n. 122 del 21/11/2016, occorre attivare provvedimenti contingibili riguardanti le seguenti azioni:

- a) divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
- b) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere.
- c) riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza.
- d) divieto di circolazione nel centro abitato di Sesto Fiorentino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Restano esclusi dalla limitazione i parcheggi attestati lungo il perimetro viario sopra definito, limitatamente alle seguenti categorie di veicoli:
 - Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 2005/51/CE fase A e successive (euro 1 immatricolati ante 01/01/2003);
 - Veicoli a motore destinati al trasporto persone:
 - Veicoli con alimentazione a benzina identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 91/542/CE punto 6.2.1.B e successive (euro 1 immatricolate ante 01/01/1997);
 - Veicoli diesel identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 e 3 immatricolati ante 01/01/2006);
 - Veicoli a motore destinati al trasporto merci:
 - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 immatricolati ante 01/01/2006);

- Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 immatricolati ante 01/01/2006);

RITENUTO quindi di dover adottare specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente di attuazione dei provvedimenti di cui al 2° modulo approvato con delibera GC n. 122/2016, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n. 9/2010;

VISTO quanto disposto dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”*;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo, per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

a decorrere dalle ore 8,30 del 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza, quindi dalle ore 8,30 del giorno 17 dicembre 2016, per 5 (cinque) giorni consecutivi, fino alle ore 8,30 del sesto giorno successivo all'emissione dell'ordinanza stessa, ovvero fino alle ore 8,30 del giorno 22 dicembre 2016:

- 1) divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
- 2) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere.
- 3) riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza.
- 4) divieto di circolazione nel centro abitato, definito ai sensi del Codice della Strada, di Sesto Fiorentino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Restano esclusi dalla limitazione i parcheggi attestati lungo il perimetro viario sopra definito,

Le limitazioni del punto 4 sopra riportato sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 2005/51/CE fase A e successive (euro 1 immatricolati ante 01/01/2003);
- Veicoli a motore destinati al trasporto persone:
 - Veicoli con alimentazione a benzina identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 91/542/CE punto 6.2.1.B e successive (euro 1 immatricolate ante 01/01/1997);
 - Veicoli diesel identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 e 3 immatricolati ante 01/01/2006);
- Veicoli a motore destinati al trasporto merci:
 - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 immatricolati ante 01/01/2006);
 - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 immatricolati ante 01/01/2006);

Sono esonerati dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):

- gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili
- le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore o in cui le presenti prescrizioni ostino con le esigenze tecnologiche o di produzione (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);

Sono esonerati dai divieti di circolazione di cui al precedente punto 4) i seguenti veicoli:

- Veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
- veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- veicoli adibiti all'igiene urbana;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie

per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;

- veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate. la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni.
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
- veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.
- Veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato.
- autobus Euro 0 in servizio di TPL Urbano che hanno installato un dispositivo anti-particolato omologato;

DISPONE

la validità della presente ordinanza per 5 (cinque) giorni consecutivi, a partire dalle ore 8,30 del giorno 17 dicembre 2016 fino alle ore 8,30 del giorno 22 dicembre 2016, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco

STABILISCE

- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e avviso sui mezzi di informazione locale;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale, alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT ed alla AUSL;

- che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

INCARICA

la Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che i trasgressori delle disposizioni riportate nei punti 1), 2) e 3) del presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che i trasgressori delle disposizioni riportate nel punto 4) del presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 comma 13 bis del D.Lgs 285/1992 e s.m.i.bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sesto Fiorentino, 16-12-2016

**IL SINDACO
FALCHI LORENZO**